



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 37 del 6 Marzo 2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA - DPD028

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
SERVIZIO AFFARI DIPARTIMENTALI

DETERMINAZIONE 08.06.2018, N. DPD028/311

Rettifica determinazione dirigenziale n. DPD028/270 del 21/05/2018. Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Vasto - Ditta Fagnani Sante..... 5

DETERMINAZIONE 08.06.2018, N. DPD028/312

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale- Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta RUGGIERI Gilda..... 6

DETERMINAZIONE 08.06.2018, N. DPD028/313

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Seminativo" - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castiglione a Casauria (PE) - Ditta DI NINO Biagio..... 8

DETERMINAZIONE 08.06.2018, N. DPD028/314

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "coltura agraria e seminativo" - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta FIDANZA Americo..... 10

DETERMINAZIONE 19.06.2018, N. DPD028/ 322

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Colture erbacee, manufatto e diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso in brecciato" - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta DI LELLO Enrica. 12

DETERMINAZIONE 19.06.2018, N. DPD028/323

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Attraversamento trasversale. con condotta gas - metano PE DE 32 in M.P. sulla S.P. 20 Coccetta - Villa Oliveti - Villareia al km 1 + 330 (cliente Di Lello Enrica)" - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta ITALGAS RETI S.p.A. 14

DETERMINAZIONE 19.06.2018, N. DPD028/324

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Oliveto" - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta COSTANTINO Clorinda Lucia. 16

DETERMINAZIONE 19.06.2018, N. DPD028/325

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Oliveto e strada di accesso" - Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta IEZZI Pietro. 18

DETERMINAZIONE 19.06.2018, N. DPD028/326

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Vigneto" - Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta GIANNI Lina..... 20

DETERMINAZIONE 19.06.2018, N. DPD028/328

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Seminativo" - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Sant'Eusanio Del Sangro (CH) - Ditta DI TORO Luigi. 22

DETERMINAZIONE 19.06.2018, N. DPD028/329

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Seminativo” – Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Sant’Eusanio Del Sangro (CH) - Ditta ANTONELLI Vincenzo.24

DETERMINAZIONE 22.06.2018, N. DPD028/ 338

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “coltura agraria - seminativo” – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta ANGELONI Simone.26

DETERMINAZIONE 22.06.2018, N. DPD028/339

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “coltura agraria - seminativo” – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta ANGELONI Mario.....28

DETERMINAZIONE 22.06.2018, N. DPD028/340

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “coltura agraria - seminativo” – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta BALIVA Loreto.....30

DETERMINAZIONE 10.07.2018, N. DPD028/351

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Colture erbacee e diritto non esclusivo all’utilizzo della strada di accesso in brecciato” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta CHIULLI Enia.32

DETERMINAZIONE 10.07.2018, N. DPD028/352

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “seminativo” – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta ANGELONI Francesco.....34

DETERMINAZIONE 10.07.2018, N. DPD028/353

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Colture erbacee e diritto non esclusivo all’utilizzo della strada di accesso in brecciato” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta CRISANTE Maria Cristina.36

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
SERVIZIO AFFARI DIPARTIMENTALI

DETERMINAZIONE 08.06.2018, N. DPD028/311

Rettifica determinazione dirigenziale n. DPD028/270 del 21/05/2018. Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale in Comune di Vasto - Ditta Fagnani Sante.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **di rettificare** il la determinazione dirigenziale n. DPD028/270 del 21/05/2018 sostituendo il contenuto del punto1) con il seguente:
 - **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2017 per uso di "Uliveto e seminativo" a favore del Sig. FAGNANI Sante nato il 25/06/1938 e residente a Vasto in Via Fonte Fico n. 1, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.800 della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Vasto (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 81, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **di ritenere** valide tutte le altre disposizioni previste dalla determinazione dirigenziale n° DPD028/270 del 21/05/2018;.
3. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
4. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
5. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
6. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco

DETERMINAZIONE 08.06.2018, N. DPD028/312

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale- Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta RUGGIERI Gilda.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall'01/11/2017 per uso di "Seminativo irriguo - Tettoia - Diritto non esclusivo all'utilizzo della strada di accesso in brecciato" a favore della Sig.ra RUGGIERI Gilda nata a Città Sant'Angelo il 14/11/1937 e residente a Rosciano in C.da Tratturo n. 13, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq.12.230, della zona del Tratturo L'Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 68-84-93, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € 436,26, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Est Teramo sopra citata;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo (TE) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0125781/18 del 03/05/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo (TE) prot. RA0125781/18 del 03/05/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
8. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
9. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;

10. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco

DETERMINAZIONE 08.06.2018, N. DPD028/313

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Seminativo”- Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castiglione a Casauria (PE) - Ditta DI NINO Biagio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **la concessione** precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2018 per uso di “Seminativo” a favore del Sig. DI NINO Biagio nato a Raiano (AQ) il 15/12/1955 e residente a Castiglione a Casauria (PE) in via Marconi n. 28, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 850, della zona del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Castiglione a Casauria (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni al Fg 4 p.lle 441/a, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l' ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, è pari a euro € 11,89;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo (TE) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0109390/18 del 16/04/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l'utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo (TE) prot. RA0109390/18 del 16/04/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
8. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
9. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

10. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco

DETERMINAZIONE 08.06.2018, N. DPD028/314

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "coltura agraria e seminativo" – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta FIDANZA Americo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2017 per uso di "coltura agraria e seminativo" a favore del Sig. FIDANZA Americo nato a Celano (AQ) il 09/09/1969 ed ivi residente in via Starze di Sotto n. 27/A, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.450 circa della zona del Tratturo Celano – Foggia in Comune di Celano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 66/a, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € 9,15, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Ovest Avezzano sopra citata;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo OVEST di Avezzano (AQ) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0008784/18 del 12/01/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo OVEST di Avezzano, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo OVEST di Avezzano (AQ) n. RA0008784/18 del 12/01/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
8. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
9. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

10. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco

DETERMINAZIONE 19.06.2018, N. DPD028/ 322

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Colture erbacee, manufatto e diritto non esclusivo all’utilizzo della strada di accesso in brecciato”- Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta DI LELLO Enrica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** e voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall’ 01/06/2018 per uso di “Colture erbacee, manufatto e diritto non esclusivo all’utilizzo della strada di accesso in brecciato” a favore della Sig.ra DI LELLO Enrica nata a Chieti il 23/12/1986., a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 7.400, della zona del Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 90 parte, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l’ ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione, ai sensi del D.M. 2 Marzo 1998 n. 258 di cui in premessa, è pari a euro € 308,68;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo (TE) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0154081/18 del 30/05/2018, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che l’utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo (TE) prot. RA0154081/18 del 30/05/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale;
8. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell’Ufficio usi civici e tratturi;
9. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;

10. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco

DETERMINAZIONE 19.06.2018, N. DPD028/323

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Attraversamento trasversale. con condotta gas – metano PE DE 32 in M.P. sulla S.P. 20 Coccetta – Villa Oliveti – Villareia al km 1 + 330 (cliente Di Lello Enrica)” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta ITALGAS RETI S.p.A..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rilascio** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall’ 01/06/2018 per uso di “Attraversamento trasversale. con condotta gas – metano PE DE 32 in M.P. sulla S.P. 20 Coccetta – Villa Oliveti – Villareia al km 1 + 330 (cliente Di Lello Enrica)” a favore della ditta ITALGAS RETI S.p.A. con sede legale a Montesilvano (PE) Via Verrotti – Espansione 2, a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 15,00 della zona del Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni zona tratturale Fg 7 p.lla 53, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l’ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € 123,95, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Est sopra citata;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo (TE) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0167445/18 del 12/06/2018, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che l’utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo (TE) prot. RA0167445/18 del 12/06/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale;
8. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell’Ufficio usi civici e tratturi;
9. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;

10. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco

DETERMINAZIONE 19.06.2018, N. DPD028/324

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Oliveto” – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta COSTANTINO Clorinda Lucia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** e rinnovo e voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall’ 01/11/2016 per uso di “Oliveto” a favore della Sig.ra COSTANTINO Clorinda Lucia nata il 13/12/1965 ad Atessa e residente a Lanciano Loc. Nasuti n. 52, a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 5.930 della zona del Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 184/b, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l’ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € 78,28, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Sud sopra citata;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0152328/18 del 28/05/2018, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH), in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA0152328/18 del 28/05/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente” del sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale;
8. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell’Ufficio usi civici e tratturi;
9. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

10. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco

DETERMINAZIONE 19.06.2018, N. DPD028/325

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Oliveto e strada di accesso” – Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) - Ditta IEZZI Pietro.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** e rinnovo e voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall’ 01/11/2014 per uso di “Oliveto e strada di accesso “ a favore del Sig. IEZZI Pietro, nato il 02/07/1971 a Torino Di Sangro ed ivi residente C.da Ruzzo n. 28, a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 3.200 della zona del Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Torino Di Sangro (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 95, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l’ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € 147,06, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Sud sopra citata;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0152328/18 del 28/05/2018, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH), in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che l’ utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA0152328/18 del 28/05/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale;
8. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell’Ufficio usi civici e tratturi;
9. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

10. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco

DETERMINAZIONE 19.06.2018, N. DPD028/326

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo e voltura concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Vigneto” – Tratturo Lanciano - Cupello in Comune di Lanciano (CH) - Ditta GIANNI Lina.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** e voltura della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2016 per uso di “Vigneto” a favore della Sig.ra GIANNI Lina, nata il 27/05/1956 a Tollo e residente a Lanciano in C.da Serre n. 100, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 4.210 della zona del Tratturo Lanciano-Cupello in Comune di Lanciano (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 59, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € 55,13, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Sud sopra citata;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0152328/18 del 28/05/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH), in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA0152328/18 del 28/05/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
8. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
9. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

10. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco

DETERMINAZIONE 19.06.2018, N. DPD028/ 328

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Seminativo" - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Sant'Eusanio Del Sangro (CH) - Ditta DI TORO Luigi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2017 per uso di "Seminativo " a favore del Sig. DI TORO Luigi nato il 09/07/1932 e residente a Sant'Eusanio Del Sangro in C.da Cotti n. 202, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 4.760 della zona del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Sant'Eusanio Del Sangro (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 94, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € 38,85, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Sud sopra citata;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0152328/18 del 28/05/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH), in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA0152328/18 del 28/05/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
8. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
9. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

10. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco

DETERMINAZIONE 19.06.2018, N. DPD028/329

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "Seminativo" - Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Sant'Eusanio Del Sangro (CH) - Ditta ANTONELLI Vincenzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01/11/2015 per uso di "Seminativo " a favore del Sig. ANTONELLI Vincenzo nato il 19/04/2011 a Sant'Eusanio Del Sangro e residente a Lanciano in C.da Marcianese n. 137, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5) , della superficie di mq. 2.880 della zona del Tratturo Centurelle - Montesecco in Comune di Sant'Eusanio Del Sangro (CH) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 16-20, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € 25,40, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Sud sopra citata;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0152328/18 del 28/05/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Sud Chieti (CH), in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso , e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Sud Chieti (CH) n. RA0152328/18 del 28/05/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
8. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
9. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

10. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco

DETERMINAZIONE 22.06.2018, N. DPD028/ 338

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "coltura agraria - seminativo" – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta ANGELONI Simone.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2018 per uso di "coltura agraria e seminativo" a favore del Sig. ANGELONI Simone nato a Celano (AQ) il 14/11/1938 ed ivi residente in via G.R. Mazzarino n. 10, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 615 circa della zona del Tratturo Celano – Foggia in Comune di Celano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 129/A, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € 3,97, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Ovest Avezzano sopra citata;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo OVEST di Avezzano (AQ) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0171596/18 del 14/06/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo OVEST di Avezzano, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo OVEST di Avezzano (AQ) n. RA0171596/18 del 14/06/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
8. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
9. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

10. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco

DETERMINAZIONE 22.06.2018, N. DPD028/339

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "coltura agraria - seminativo" – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta ANGELONI Mario.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2018 per uso di "coltura agraria e seminativo" a favore del Sig. ANGELONI Mario nato a Celano (AQ) il 07/09/1928 ed ivi residente in via O. Ranelletti n. 318, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 615 circa della zona del Tratturo Celano – Foggia in Comune di Celano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 129/B, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € 3,97, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Ovest Avezzano sopra citata;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo OVEST di Avezzano (AQ) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0171629/18 del 14/06/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo OVEST di Avezzano, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo OVEST di Avezzano (AQ) n. RA0171629/18 del 14/06/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
8. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
9. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

10. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco

DETERMINAZIONE 22.06.2018, N. DPD028/340

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "coltura agraria - seminativo" – Tratturo Celano – Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta BALIVA Loreto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2018 per uso di "coltura agraria e seminativo" a favore del Sig. BALIVA Loreto nato a Celano (AQ) il 18/11/1964 ed ivi residente in via Collutri n. 65, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 2.540 circa della zona del Tratturo Celano – Foggia in Comune di Celano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 146, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € 16,32, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Ovest Avezzano sopra citata;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo OVEST di Avezzano (AQ) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0168483/18 del 12/06/2018 per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo OVEST di Avezzano, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo OVEST di Avezzano (AQ) n. RA0168483/18 del 12/06/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
8. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
9. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

10. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco

DETERMINAZIONE 10.07.2018, N. DPD028/351

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Colture erbacee e diritto non esclusivo all’utilizzo della strada di accesso in brecciato” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Cugnoli (PE) - Ditta CHIULLI Enia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall’ 01/06/2017 per uso di “Colture erbacee e diritto non esclusivo all’utilizzo della strada di accesso in brecciato “ a favore della Sig.ra CHIULLI Enia nata a Cugnoli (PE) il 03/04/1961 ed ivi residente in C.da Piano Cignale n. 11, a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di Mq. 540 della zona del Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Cugnoli (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 09, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l’ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € 129,33, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Est sopra citata;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo (TE) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. . RA0177805/18 del 21/06/2018, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che l’utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo (TE) prot. RA0177805/18 del 21/06/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente“ del sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale;
8. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell’Ufficio usi civici e tratturi;
9. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;

10. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco

DETERMINAZIONE 10.07.2018, N. DPD028/352

L.R. 06.03.1980, n. 16 - Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di "seminativo" - Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) - Ditta ANGELONI Francesco.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall' 01.11.2018 per uso di "seminativo" a favore del Sig. ANGELONI Francesco nato a Celano (AQ) il 16/08/1949 e residente ad Avezzano in via Pio La Torre n. 30, a corpo e non a misura e sotto l'osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq. 1.160 circa della zona del Tratturo Celano - Foggia in Comune di Celano (AQ) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con i numeri 111, la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l'area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5) ;
2. **l'ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € 7,32, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Ovest Avezzano sopra citata;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo - Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio - 67100 L'AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo OVEST di Avezzano (AQ) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione , allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0163096/18 del 07/06/2018, per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo OVEST di Avezzano, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all' attenzione del privato concessionario che l' utilizzo dell' area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004 , in particolare :
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Archeologici dell' Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 - 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza , anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri , in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90);
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo OVEST di Avezzano (AQ) n. RA0163096/18 del 07/06/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004 ;
7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 , la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione aperta-trasparente" del sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale;
8. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell'Ufficio usi civici e tratturi;
9. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

10. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco

DETERMINAZIONE 10.07.2018, N. DPD028/353

L.R. 06.03.1980, n. 16 – Rinnovo concessione precaria di suolo tratturale per uso di “Colture erbacee e diritto non esclusivo all’utilizzo della strada di accesso in brecciato” – Tratturo L’Aquila – Foggia in Comune di Rosciano (PE) - Ditta CRISANTE Maria Cristina.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **il rinnovo** della concessione precaria per la durata di 5 (cinque) anni e con decorrenza dall’ 01/11/2017 per uso di “Colture erbacee e diritto non esclusivo all’utilizzo della strada di accesso in brecciato” a favore della Sig.ra CRISANTE Maria Cristina nata a Rosciano (PE) l’11/03/1944 e residente a Nocciano (PE) in Via Roma n. 26, a corpo e non a misura e sotto l’osservanza delle condizioni di cui al successivo punto 5), della superficie di mq.1.468, della zona del Tratturo L’Aquila - Foggia in Comune di Rosciano (PE) distinta sulla planimetria generale delle concessioni con il numero 122/d la suddetta concessione rientrerà nelle competenze amministrative del comune qualora l’area tratturale verrà trasferita al patrimonio del medesimo (ai sensi della Legge 134/98 art. 5);
2. **l’ammontare** del canone annuo dovuto quale corrispettivo della concessione è pari ad euro € 159,52, così come specificato nella scheda istruttoria allegata alla nota della STA Abruzzo Est sopra citata;
3. **le anzidette** somme dovute devono essere corrisposte dal concessionario mediante versamento sul c/c postale n. 10455673 intestato alla Regione Abruzzo – Concessioni Regionali sul Demanio Armentizio – 67100 L’AQUILA;
4. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo (TE) di notificare alla ditta concessionaria il presente provvedimento unitamente al disciplinare della concessione, allegato alla nota dello STA medesimo n. RA0191880/18 del 05/07/2018, per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi all’osservanza ed al rispetto delle condizioni e delle disposizioni che disciplinano la concessione medesima .
5. **di dare mandato** allo STA Abruzzo Est di Teramo, in sede della notifica di cui al punto precedente, di evidenziare all’ attenzione del privato concessionario che l’utilizzo dell’ area di cui alla concessione risulta direttamente soggetta a tutte le norme di salvaguardia del citato D.Lgs. 42/2004, in particolare:
 - obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva del Ministero Per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni Archeologici dell’ Abruzzo per opere e lavori di qualunque genere (art. 21 – 22);
 - divieto di mutamento delle destinazione del suolo concesso, e di esecuzione di movimenti di terra di particolare entità, o eccedenti le normali lavorazioni agricole, a profondità superiore a mt. 0,50 quale che ne sia la causa o la destinazione;
 - immediata denuncia di rinvenimento nel termine di 24 ore alla Soprintendenza, anche per il tramite del Sindaco o della locale Stazione Carabinieri, in caso di ritrovamenti archeologici (art. 90).
6. **la esecutività** della presente concessione è subordinata all’accettazione ed all’osservanza delle condizioni e delle disposizioni di cui dal disciplinare allegato alla nota dello STA Abruzzo Est di Teramo (TE) prot. RA0191880/18 del 05/07/2018 da parte del concessionario, nonché di quelle di cui ai citati DM 22.12.1983 e D. Lgs. 42/2004;
7. **di disporre**, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013, la pubblicazione integrale del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione aperta-trasparente” del sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale;
8. **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il dott. Patrizio Buccioni, Responsabile dell’Ufficio usi civici e tratturi;
9. **di pubblicare** la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ;

10. **la presente** determinazione è definitiva e contro di essa è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni , sempre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Antonietta Fusco



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it